



# TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato ex art. 196 d.P.R. n.115 del 30 maggio 2002 – rif. ministeriale del 21.02.2023 (m\_dg.DAG.21.03.23.0063988.U) -  
ulteriori indicazioni operative

visto l'**art. 196** (Determinazione delle modalità di pagamento) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) il quale prevede che: *“1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”* (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);

vista la circolare ministeriale in oggetto indicata (m\_dg.DAG.21.03.23.0063988.U);

considerato che nella stessa in ordine al processo civile è previsto che *“...come già affermato da questa Direzione generale nella nota citata in apertura, la disposizione dell'art. 196 d.P.R. n.115/2002, laddove impone l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sia esclusivamente applicabile al processo civile...”* mentre per il settore penale è previsto che *“...il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento.”*

rilevato, inoltre, che la circolare *de qua*, in ordine all'ambito di applicazione ha previsto che *“... la disposizione in parola, in quanto relativa all'assolvimento di un onere tributario, in virtù del principio tempus regit actum, è da ritenersi immediatamente applicabile nell'attuale formulazione, a prescindere dalla data d'introduzione del procedimento giurisdizionale cui afferiscono i diritti di copia o certificato di cui è richiesto il pagamento da parte delle cancellerie.”*



Considerato, infine, che la predetta circolare nulla ha previsto in ordine al pagamento dell'imposta di bollo per la quale, nei casi in cui è dovuta, non potrà avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Tanto premesso, ad integrazione della nota del 03.03.2023 (M\_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 03/03/2023.0000090.I), e del 17.03.2023 (M\_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U)

### **DISPONE**

in ossequio a quanto disposto dalla circolare ministeriale in oggetto indicata,

**per il settore civile** il pagamento del *"diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio"* dovrà avvenire tramite l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

**per il settore penale** *"...il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento."*

**In ordine all'ambito temporale di applicazione della modalità di pagamento** *"...tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."* (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), è prevista l'immediata applicabilità *"... in quanto relativa all'assolvimento di un onere tributario, in virtù del principio tempus regit actum, è da ritenersi immediatamente applicabile nell'attuale formulazione, a prescindere dalla data d'introduzione del procedimento giurisdizionale cui afferiscono i diritti di copia o certificato di cui è richiesto il pagamento da parte delle cancellerie."*

**In ordine al pagamento dell'imposta di bollo**, si ribadisce (cfr. M\_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U ) che la stessa, nei casi in cui è dovuta, non potrà avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149),

**In ordine alle modalità di bruciatura\annullamento** delle ricevute telematiche (RT) inerenti il pagamento del diritto di copia, diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio



nel processo civile, (corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.) restano ferme le indicazioni già fornite con la nota del 17.03.2023 (M\_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U)

Si comunichi, tramite protocollo informatico (script@), a cura della segreteria del personale a tutti i funzionari in servizio presso il Tribunale, all'ufficio front office del settore penale, nonché al COA di Napoli Nord.

Si pubblichi, altresì, sul sito del Tribunale nella sezione News

**IL Dirigente Amministrativo**

**Dr. Fabio Iappelli**

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs. 7 marzo 2005 e successive modifiche)